



IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi il giorno 11 del mese di maggio 2015 presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) così composto:

Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara - Presidente

Prof. Avv. Daniele Piva- componente relatore

Avv. Paolo Clarizia - componente

per decidere in ordine al deferimento nei confronti della del sig. Angelo Bianchi (tessera FISE 003313/B)

Premesso che

- con atto di incolpazione e deferimento a giudizio depositato in data 13.03.2015 con allegata produzione documentale, il sig. Angelo Bianchi veniva deferito a giudizio dalla Procura Federale per rispondere dell'illecito sportivo di cui all'art. 2, lett. b), del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Sport Equestri (d'ora in poi, per brevità, R.G.) nonché al Regolamento sul Controllo Regolamento sul Controllo Medicazione Equini (ECM), in relazione al "*doping cavallo Titan (N. Iscr. FISE 12487BXX) rilevato a seguito del prelievo disposto in occasione del Concorso Italiano Attacchi, Parogie II° - Caravino (TO) in data 12/10/2014 (sostanza Flunixinil - considerata CONTROLLED FEI - 2014 EQUINE PROHIBITED SUBSTANCES LIST)*";
- visto l'art. 47, comma 1, R.G. il Presidente del Tribunale fissava pertanto l'udienza di discussione per la data odierna, disponendone la comunicazione all'incolpato e alla Procura Federale;
- il sig. Angelo Bianchi, nella persona del proprio difensore avv. Susanna Gaiotto (con studio in Via Tiraboschi 8 - 20135 Milano), depositava ai sensi dell'art. 47, R.G., memoria difensiva datata 4.05.2015, nella quale, rinviando a quanto più diffusamente esposto nella memoria difensiva già trasmessa alla Procura Federale in sede di indagini in data 4.03.2015 (con relativa documentazione allegata), negava ogni addebito per "*assoluta inconsapevolezza della commissione dell'illecito sportivo*" ai sensi dell'art. 4, lett. b), R.G. in quanto, come da dichiarazione personalmente resa in data 8.01.2015 e prodotta in atti, sarebbe stato il veterinario dott. Corrado Colombo, ignaro a sua volta dell'imminente partecipazione del cavallo ad una gara, a somministrargli in data 7.10.2014 la sostanza in occasione di una sindrome colica, a totale insaputa del Bianchi e sotto la sua esclusiva responsabilità;



- nella medesima memoria difensiva il sig. Bianchi chiedeva, altresì, al Tribunale di ammettere come testi, in sede di istruttoria, il predetto dott. Corrado Colombo nonché i veterinari addetti al prelievo doping durante il concorso *Concorso Italiano Attacchi, Parogie II° - Caravino (TO)* dello scorso 12.10.2014;
- all'udienza odierna sono comparsi il Procuratore Federale il quale ha insistito per la condanna dell'incolpato, il sig Bianchi e il suo difensore, avv. Susanna Gaiotto, i quali si sono riportati alla memoria in atti;
- all'esito il Tribunale, dichiarata chiusa l'istruttoria, si è aggiornato per la decisione;

Rilevato che

- dalla documentazione in atti, dalle indagini svolte e dagli accertamenti di laboratorio correttamente eseguiti, peraltro non contestati dal sig. Angelo Bianchi, è chiaramente emersa la positività del cavallo Titan alla sostanza Flunixin in occasione della predetta gara e, pertanto, l'oggettiva commissione dell'illecito sportivo contestato ;
- a norma dell'art. 2.1.1. del Regolamento sul Controllo Medicazione Equini (ECM) è dovere e responsabilità di ogni *Soggetto Responsabile* assicurarsi che nessun farmaco o suo metabolita a seguito di Medicazione Controllata sia presente nell'organismo del cavallo in occasione di una gara e che tale responsabilità *si presume fino a prova contraria* e, soprattutto, *sussiste anche solo a titolo di colpa*;
- nel caso di specie, il sig. Angelo Bianchi figura come "Soggetto Responsabile Aggiuntivo" ai sensi del Regolamento sul Controllo Medicazione Equini (ECM), in quanto "proprietario" del cavallo al momento dell'evento, come si evince dalla "scheda cavallo" in atti (allegato 8 all'atto di incolpazione e deferimento a giudizio), al pari dell'atleta che in quel medesimo momento lo montava o conduceva, risultando pertanto inconfidente il richiamo, operato dalla difesa dell'incolpato, alla prova contraria di cui all'art. 4, lett. b), R.G. che attiene invece alle diverse ipotesi di responsabilità oggettiva di "affiliati" e "aggregati" per fatti illeciti da altri commessi;
- dalla documentazione in atti, inclusa quella prodotta dalla difesa del sig. Bianchi, non è possibile escludere un addebito a titolo di "colpa" in quanto lo stesso, in occasione della gara, avrebbe senz'altro *potuto e dovuto* accertarsi, direttamente o indirettamente, anche tramite richiesta al proprio veterinario di fiducia, che nell'organismo del proprio cavallo, non fossero presenti sostanze vietate;
- in questa sede si ritiene, pertanto, non necessaria ai fini del decidere, ai sensi dell'art. 54, comma 1, R.G., l'assunzione delle testimonianze richieste dalla difesa del sig. Angelo Bianchi, in quanto le stesse, oltre a non poter aggiungere nulla a quanto già documentalmente dimostrato, vertono su circostanze inidonee ad escludere la responsabilità del Bianchi in relazione all'illecito sportivo contestato;

P.Q.M.



Federazione Italiana Sport Equestri

il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 2, lett. b), R.G., nonché 9 e 10 del Regolamento sul Controllo Medicazione Equini (ECM)

tenuto conto

- che, per quanto consta a questo Tribunale, non risultano precedenti violazioni del Regolamento sul Controllo sul Controllo Medicazione Equini (ECM) a carico del sig. Angelo Bianchi;

- che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento sul Controllo Medicazione Equini (ECM) la sanzione minima edittale prevista per la prima violazione è quella della sospensione di mesi due e dell'ammenda di € 1.000,00;

- avendo il sig. Angelo Bianchi collaborato fattivamente per la scoperta e l'accertamento della contestata violazione, in quanto lo stesso ha peraltro spontaneamente prestato il proprio cavallo alla prova Doping pur senza essere stato selezionato, nel caso di specie ricorre l'ipotesi della "fattiva collaborazione" di cui all'art. 10 del Regolamento sul Controllo sul Controllo Medicazione Equini (ECM) in virtù della quale le sanzioni previste possono essere ridotte sino alla metà;

- in considerazione del comportamento complessivamente tenuto dal sig. Angelo Bianchi, si ritiene che, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento sul Controllo sul Controllo Medicazione Equini (ECM), le sanzioni previste per la contestata violazione possono essere diminuite della metà;

applica

al sig. Angelo Bianchi, in epigrafe generalizzato, la **sospensione per mesi uno e l'ammenda di € 500,00** (cinquecento/00), incaricando la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al sig. Angelo Bianchi curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 13 G.R.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, addì, 8 giugno 2015

PRESIDENTE: F.to Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara

RELATORE: F.to Prof. Avv. Daniele Piva

CONSIGLIERE: F.to Avv. Paolo Clarizia

DEPOSITATO IL 10.06.2015

La Segreteria degli Organi di Giustizia